**AL PERSONALE ESTERNO CHE OPERA ALL’INTERNO DELLE AREE LAVORATIVE DI PROPRIETÀ**

**OGGETTO: Informativa al personale esterno Controllo Certificazione Verde COVID-19**

In seguito all’entrata in vigore del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 – “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, **A CHIUNQUE SVOLGE UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE PRIVATO è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19**.

A tal scopo si fa presente che a tutto **il PERSONALE ESTERNO**, in caso di mancato possesso della certificazione verde COVID-19 **sarà negato l’accesso** ai luoghi di lavoro di competenza dell’azienda o, in caso di controllo all’interno, dovrà abbandonare immediatamente i locali.

In seguito **ne verrà data comunicazione al relativo responsabile / Datore di Lavoro**.

Sottolineiamo che, a tutti i fini di legge, quindi, **non sarà possibile accettare la prestazione lavorativa e contrattuale.**

**Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 verranno effettuate tramite la lettura del QR- code, MEDIANTE UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE “VerificaC19”** (come previsto dal DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 1).

Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico di colore verde e i dati anagrafici dell’interessato: nome e cognome e data di nascita.

Nel caso se ne ravvisasse la necessità sarà poi effettuato il **controllo del documento di identità dell’intestatario della Certificazione Verde COVID-19** (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 4).

**Le verifiche in questione verranno effettuate dal Datore di Lavoro o suo incaricato.**

Si ricorda le sanzioni attualmente previste.

* **Per i lavoratori** (tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa) che accedono ai luoghi di lavoro senza essere in possesso della certificazione verde COVID-19, è prevista la **sanzione di euro da 600 a 1.500** e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
* **Per i datori di lavoro,** in caso di mancata verifica o di mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto, è prevista la **sanzione di euro 400 a euro 1.000.**

Grazie della preziosa e certa collaborazione.

Luogo, data

Il datore di lavoro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_